



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

e

Il Ministro della salute

Allegato 5

DISCIPLINARE PER IL BENESSERE ANIMALE DEI BOVINI DA CARNE

ALLEVAMENTO STALLINO

➤ PARTE GENERALE	42
1. <u>Premessa</u>	42
2. <u>Campo di applicazione</u>	42
3. <u>Definizioni</u>	42
4. <u>Adesione al SQNBA</u>	42
5. <u>Requisiti di valutazione</u>	43
6. <u>Modalità di etichettatura</u>	44
➤ MACROAREA BENESSERE ANIMALE (BA)	44
1. <u>Numero di addetti</u>	44
2. <u>Formazione degli addetti</u>	44
3. <u>Ispezione e Controllo degli animali adulti e dei vitelli</u>	45
4. <u>Alimentazione</u>	45
4.1. <u>Gestione degli alimenti e della razione giornaliera</u>	45
4.2. <u>Tipologia di alimentazione</u>	45
5. <u>Igiene e pulizia delle superfici dedicate al decubito e al camminamento</u>	45
6. <u>Numero di posti disponibili in mangiatoia</u>	46
7. <u>Dimensione e funzionamento degli abbeveratoi</u>	46
8. <u>Libertà di movimento degli animali</u>	47
9. <u>Pavimentazione</u>	47
10. <u>Area infermeria</u>	48
11. <u>Condizioni ambientali</u>	48
11.1. <u>Temperatura ed umidità</u>	48
11.2. <u> Illuminazione</u>	49
12. <u>Lesioni cutanee</u>	49
➤ MACROAREA BIOSICUREZZA (BS)	49
1. <u>Lotta a roditori ed insetti</u>	49
2. <u>Controllo dell'acqua</u>	49
3. <u>Accesso dei visitatori</u>	49
➤ MACROAREA USO CONSAPEVOLE DEL MEDICINALE VETERINARIO (MV)	50



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

e

Il Ministro della salute

<u>1. Consumo del medicinale veterinario</u>	50
<u>2. Prescrizioni e monitoraggio sanitario aziendale</u>	50
<u>3. Test di sensibilità per l'uso di antibiotici</u>	50
> MACROAREA TUTELA DELL'AMBIENTE (AM)	51
<u>1. Tecniche per limitare lo spreco idrico</u>	51
<u>2. Gas nocivi</u>	51



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

e

Il Ministro della salute

➤ PARTE GENERALE

1. Premessa

L’Operatore della produzione primaria e tutto il personale coinvolto nella gestione e cura degli animali e delle strutture allevatoriali devono essere consapevoli delle complesse relazioni esistenti tra salute animale, salute umana e ambiente, e di come il benessere possa essere perseguito solo attraverso un’attenta integrazione tra queste componenti e i vari fattori che le costituiscono.

Pertanto, il benessere deve essere raggiunto e mantenuto permettendo all’animale di massimizzare le proprie capacità di adattamento all’ambiente, riducendo i fattori stressanti con efficaci programmi di gestione aziendale, di profilassi, di biosicurezza e di potenziamento delle strutture di allevamento. Un adeguato livello di benessere animale in allevamento comporta anche una minore incidenza delle malattie.

La riduzione e la razionalizzazione del consumo degli antimicrobici, integrato con le attività e il parere medico veterinario, diventa una diretta conseguenza di una gestione manageriale/strutturale ottimale e rappresenta uno dei principali strumenti per contenere la diffusione dell’antimicrobico-resistenza negli animali così come nell’ambiente e negli alimenti, in un’ottica di *One Health*.

2. Campo di applicazione

Gli allevamenti sono strutturati per l’allevamento di bovini finalizzato alla produzione di carne. All’interno di questa tipologia di allevamento coesistono differenti gruppi animali che saranno oggetto di valutazione:

- i vitelli (sia maschi sia femmine) dalla nascita fino ai primi 6 mesi di vita;
- i bovini “in produzione”.

I requisiti riportati nel seguito sono applicati a tutti gli allevamenti da carne rossa con più di 50 capi, elevati a 90 capi per le aziende con allevamento ricadente in zona montana, allevati con sistema di allevamento stallino senza ricorso al pascolo, di seguito meglio specificato in:

- stabulazione libera su lettiera;
- stabulazione libera su pavimento pieno;
- stabulazione libera su pavimento fessurato.

3. Definizioni

- **Addetto:** persona che lavora nello stabilimento a tempo pieno o parziale (minimo mezza giornata) per svolgere le giornaliere operazioni di alimentazione e cura degli animali e degli ambienti, ad esclusione di coloro che lavorano esclusivamente nei campi e in sala di mungitura.
- **Bovino da carne:** bovino maschio o femmina di età superiore ai 6 mesi, allevato per la produzione di carne rossa, incluse le vacche nutrici ed i tori.
- **Vitello:** bovino (femmina o maschio) dalla nascita fino ai 6 mesi di età.
- **Operatore della produzione primaria:** come definito all’Art. 2 del Decreto interministeriale SQNBA del 2 agosto 2022.

4. Adesione al SQNBA

L’Operatore della produzione primaria, per aderire al SQNBA, deve presentare apposita istanza ad un Organismo di Certificazione tra quelli iscritti nell’elenco disponibile sul sito istituzionale del



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

e

Il Ministro della salute

Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) e soddisfare, tra l’altro, ai sensi dell’art.4 comma 5, punto 5.1.3. del decreto interministeriale SQNBA del 2 agosto 2022, i seguenti prerequisiti d’accesso:

- Soddisfacimento dei requisiti legislativi, ovvero assenza di non conformità aperte, come da ultimo controllo ufficiale di sanità pubblica per i settori relativi al benessere animale, farmacosorveglianza e biosicurezza, quando disponibile.
- Soddisfacimento dei requisiti legislativi nell’ultima verifica di autocontrollo prodotta nei 12 mesi precedenti.

La verifica del soddisfacimento dei prerequisiti è effettuata dall’Organismo di certificazione nell’area dedicata del Sistema informativo di categorizzazione degli allevamenti in base al rischio “ClassyFarm”, di cui all’Art. 9 del Decreto interministeriale SQNBA del 2 agosto 2022, attraverso la consultazione del semaforo d’accesso presente nella “Pagina di Certificazione” specifica del singolo Operatore della produzione primaria.

La presenza di un semaforo verde indica il soddisfacimento dei prerequisiti d’accesso e permette all’Operatore di procedere con l’iter di certificazione, viceversa, un semaforo rosso blocca il prosieguo dell’iter di certificazione poiché indica che i prerequisiti di accesso non sono soddisfatti.

5. Requisiti di valutazione

L’Operatore della produzione primaria, in regola con i prerequisiti di accesso a SQNBA, deve soddisfare i requisiti di certificazione del presente Disciplinare relativi alle 4 MACROAREE di seguito elencate per ottenere la certificazione.

La natura multifattoriale del benessere deve necessariamente integrare le MACROAREE relative a:

- **MACROAREA “BA”, BENESSERE ANIMALE:** include la presenza di idonee strutture (Area Struttura), una consapevole gestione aziendale (Area Management) e l’attenzione alle condizioni degli animali, attraverso il monitoraggio di indicatori diretti di benessere (Area Misure dirette sugli animali - *ABMs*).
- **MACROAREA “BS”, BIOSICUREZZA:** si basa sul controllo della biosicurezza aziendale. La biosicurezza è uno dei principali strumenti di prevenzione a disposizione degli operatori della produzione primaria per prevenire l’introduzione, lo sviluppo e la diffusione di malattie negli animali dello stabilimento. Un idoneo piano di biosicurezza deve essere studiato in accordo con il veterinario.
- **MACROAREA “MV”, USO CONSAPEVOLE DEL MEDICINALE VETERINARIO:** Uso consapevole del farmaco, con particolare attenzione ai trattamenti antimicrobici. L’operatore della produzione primaria consapevole dell’approccio integrato per il raggiungimento di un elevato livello di benessere animale in allevamento utilizza il medicinale veterinario in maniera responsabile e condivisa col medico veterinario, al fine di garantire l’appropriato supporto terapeutico agli animali e contrastare l’antibiotico resistenza.
- **MACROAREA “AM”, TUTELA DELL’AMBIENTE:** gestione consapevole dell’acqua. Poiché la salute dell’uomo, la sanità animale e l’ambiente sono correlati, si ritiene necessario comprendere anche la macroarea ambiente seguendo l’approccio *One health*.



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

e

Il Ministro della salute

6. Modalità di etichettatura

L'informazione relativa al *metodo di allevamento*, prevista all'articolo 8, comma 1, lettera b) del Decreto interministeriale SQNBA del 2 agosto 2022, deve essere riportata, a seconda del sistema di allevamento adottato, come: ***Allevamento in stalla***.

Qualora i prodotti provenienti da allevamenti in stalla vengano commercializzati unitamente a prodotti provenienti da allevamenti che seguono altri disciplinari SQNBA per i bovini, l'etichetta non deve riportare l'informazione relativa alla lettera b) *Metodo di allevamento* prevista all'articolo 8, comma 1, del Decreto interministeriale SQNBA del 2 agosto 2022.

➤ MACROAREA BENESSERE ANIMALE (BA)

• AREA MANAGEMENT

1. Numero di addetti

Il numero di addetti deve essere adeguato al numero di animali presenti in stabilimento per garantire un adeguato controllo sulle loro condizioni di salute e benessere.

Nel conteggio è da considerare che:

- coloro che lavorano a tempo pieno devono essere conteggiati come 1 persona,
- coloro che lavorano mezza giornata devono essere conteggiati come 0,5.

Numero di addetti

Il numero addetti che si occupa degli animali deve prevedere almeno un operatore ogni 400 animali.

2. Formazione degli addetti

Gli operatori e gli addetti devono essere consapevoli del significato di benessere e di quali siano le misure indispensabili per garantirlo. Tra queste, la formazione, l'esperienza, la capacità e la consapevolezza del personale addetto alla gestione, influenzano significativamente le condizioni di benessere degli animali. È necessario, pertanto, oltre all'esperienza, anche una formazione acquisibile attraverso un corso specifico, da ripetere con cadenza triennale per mantenere l'aggiornamento.

Durante il primo anno di entrata in vigore del presente Disciplinare, il corso di formazione può essere frequentato anche nei 12 mesi successivi alla domanda di adesione a SQNBA.

L'operatore che ha seguito il corso deve trasmettere le nozioni apprese a tutti gli operatori che lavorano a contatto diretto o indiretto con gli animali.

Formazione degli addetti

Almeno un addetto con esperienza di almeno 5 anni e corso di formazione sul benessere animale da ripetere ogni 3 anni, secondo le indicazioni fornite dal Ministero della salute in tema di formazione sul benessere animale. Il requisito dell'esperienza di 5 anni non è richiesto nel caso in cui l'addetto abbia un titolo di studio di laurea in: LM42 (Laurea in Medicina veterinaria), L25 (Scienze e tecnologie agrarie e forestali), L38 (Tecnologie della produzione animale), LM69 (Scienze e tecnologie agrarie), LM86 (Scienze zootecniche e tecnologie animali).



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

e

Il Ministro della salute

3. Ispezione e Controllo degli animali adulti e dei vitelli

Le ispezioni giornaliere, di persona o tramite sistemi di controllo da remoto, si intendono suppletive all'attività di distribuzione degli alimenti e di gestione quotidiana e riguardano l'osservazione di tutti i bovini adulti e degli eventuali vitelli stabulati con conseguente registrazione delle condizioni.

L'ispezione si intende relativa a tutti i gruppi di animali presenti in allevamento, distinta per animali adulti e vitelli. Non sono da considerarsi ispezioni giornaliere le attività altamente specializzate o relative all'esecuzione di specifici compiti (es. distribuzione dell'alimentazione, preparazione del carro unifeed, ecc). La segnalazione delle osservazioni riscontrate (es. stato sanitario, comportamentale, ecc.) deve essere registrata.

Bovini oltre i 6 mesi d'età
Gli animali devono essere ispezionati almeno 2 volte al giorno, e le osservazioni devono essere registrate.
Vitelli fino a 6 mesi d'età
Gli animali devono essere ispezionati almeno 2 volte al giorno e le osservazioni devono essere registrate.

4. Alimentazione

4.1. Gestione degli alimenti e della razione giornaliera

I sistemi di alimentazione dovrebbero permettere ad ogni individuo di soddisfare i propri fabbisogni per quantità e qualità degli alimenti.

Bovini oltre i 6 mesi d'età
Presenza di una razione adatta agli animali, perché specifica per ogni gruppo e composta da alimenti sani.

4.2. Tipologia di alimentazione

L'alimentazione inoltre dovrebbe essere somministrata ad libitum per garantire ad ogni animale di alimentarsi secondo esigenza durante le 24 h. Nel caso di alimentazione frazionata, gli alimenti dovrebbero essere garantiti quasi costantemente nell'arco di 24 h, comprensivi sia della frazione fibrosa che di quella concentrata (quest'ultima deve essere somministrata in almeno due occasioni).

Bovini oltre i 6 mesi d'età
Gli animali devono avere accesso all'alimentazione ad intervalli corretti, garantita nelle 24 h e frazionata correttamente (concentrati somministrati almeno in 2 volte).

5. Igiene e pulizia delle superfici dedicate al decubito e al camminamento

Tutte le superfici dedicate al decubito e al camminamento, come paddock, pavimenti, corridoi e passaggi, siano esse deputate ad ospitare gli animali giovani o gli animali adulti, devono essere mantenute pulite, asciutte ed igienicamente adeguate ad evitare problematiche sanitarie e/o disturbo nei movimenti e comportamenti dei bovini. In aggiunta, le strutture e superfici disponibili



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

e

Il Ministro della salute

dovrebbero garantire un facile e sicuro accesso al personale, per agevolare le operazioni di pulizia periodica e di accesso alle lettiere.

Per garantire condizioni adeguate è necessario considerare l'igiene, la pulizia e la gestione degli ambienti di stabulazione, delle pavimentazioni e dell'eventuale lettiera valutando, se del caso, la frequenza degli interventi di ripristino e ricambio del materiale.

Tutti i gruppi

Tutte le superfici dedicate al decubito e al camminamento devono essere discretamente pulite asciutte e gestite sufficientemente. In caso di lettiera, questa deve essere gestita attraverso un ricambio idoneo del materiale di lettiera, che deve essere prevalente rispetto al materiale fecale. In caso di grigliati, questi devono risultare puliti e senza accumuli fecali sulla maggior parte della superficie disponibile.

• AREA STRUTTURA

6. Numero di posti disponibili in mangiatoia

Le attrezzature e le aree destinate all'alimentazione dei bovini devono essere adeguatamente dimensionate e costruite con materiali idonei per garantire un facile accesso e la possibilità di ingerire la quantità di alimento necessaria ai propri fabbisogni.

Bovini oltre i 6 mesi d'età

Per ogni capo sono necessari i seguenti spazi lineari:

- per animali sotto 200 kg p.v. $\geq 0,4$ m/capo;
- per animali tra 200 e 300 kg p.v. $\geq 0,5$ m/capo;
- per animali tra 300 e 400 kg p.v. $\geq 0,6$ m/capo;
- per animali tra 400 e 500 kg p.v. $\geq 0,65$ m/capo;
- per animali oltre 600 kg p.v. $\geq 0,7$ m/capo.

L'accesso agli alimenti deve rispettare le seguenti condizioni:

- per razioni frazionate (**non unifeed**): il 100% degli animali può alimentarsi contemporaneamente;
- per razioni con **unifeed**: più del 70% degli animali può alimentarsi contemporaneamente.

7. Dimensione e funzionamento degli abbeveratoi

Gli abbeveratoi devono essere previsti in numero adeguato agli animali presenti e alla capienza dell'allevamento.

In particolare, è molto importante che la collocazione degli abbeveratoi agevoli l'assunzione di acqua da parte di tutti gli animali presenti nelle diverse aree dell'allevamento.

Bovini oltre i 6 mesi d'età

Presenza di almeno 1 abbeveratoio ogni 13 animali. Nel caso di abbeveratoi a vasca, 6 cm/capo.



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

e

Il Ministro della salute

8. Libertà di movimento degli animali

L'area di stabulazione degli animali deve essere correttamente dimensionata al fine di garantire il massimo comfort ed igiene, e non deve causare inutili sofferenze o lesioni.

In particolare, gli animali devono avere a disposizione una superficie libera al coperto, accessibile e fruibile da ciascun bovino, necessaria a consentire il decubito e i normali movimenti di alzata e di coricata senza alcun impedimento.

Per il calcolo della superficie disponibile per il decubito è necessario tener conto che, per i bovini adulti, quando la superficie di decubito e di alimentazione coincidono, va esclusa dal calcolo la zona di accesso all'alimentazione. Nel caso di recinti o box dalla forma uguale o simile a un quadrato oppure con fronte mangiatoia disposto sul lato più corto, è necessario escludere dal computo della superficie circa 1,5 metri di profondità.

In caso, invece, di recinti con forma spiccatamente rettangolare con un fronte mangiatoia lungo almeno 1,5 volte la profondità (lato corto) del recinto stesso, lo spazio da escludere dal computo della superficie disponibile può essere ridotto fino ad 1 metro.

Bovini oltre i 6 mesi d'età

La libertà di movimento è assicurata da una superficie disponibile superiore a:

- 2,5 m²/capo per animali con peso vivo inferiore a 500 kg;
- 3,0 m²/capo per animali con peso vivo compreso tra 500 e 600 kg;
- 3,5 m²/capo per animali con peso vivo compreso tra 600 e 700 kg;
- 4,0 m²/capo per animali con peso vivo compreso tra 700 e 800 kg;
- 4,5 m²/capo per animali con peso vivo superiore a 800 kg.

Vitelli da 8 settimane a 6 mesi

La libertà di movimento è assicurata da una superficie disponibile superiore a:

- 1,70 m²/capo per animali con peso vivo inferiore a 150 kg;
- 1,90 m²/capo per animali con peso vivo compreso tra 150 e 220 kg;
- 2,00 m²/capo per animali con peso vivo superiore a 220 kg.

Inoltre, gli animali non devono essere legati neppure durante le fasi di alimentazione.

Vitelli da 3 a 8 settimane di vita (*)

I vitelli devono essere allevati in coppia o in gruppo. Il recinto che ospita 2 vitelli ha dimensioni minime di 1 m²/capo, con una lunghezza minima del lato più corto del recinto di 130 cm. Per numeri superiori, è necessario moltiplicare la superficie/capo (1 m²) per il numero di vitelli presenti, con una lunghezza minima del lato più corto del recinto di 130 cm.

(*) Il requisito "Vitelli da 3 a 8 settimane di vita" è da applicarsi dopo 24 mesi dalla pubblicazione del disciplinare.

9. Pavimentazione

Gli unghioni dei bovini sono un fattore fondamentale per garantire il benessere animale e le zone di camminamento devono essere idonee a preservarne l'integrità. Per pavimentazioni si intendono le superfici calpestabili utilizzate dai bovini nelle diverse aree dello stabilimento (es. corsie di alimentazione, corridoi, passaggi, accessi, zona di esercizio, ecc). I materiali utilizzati per la



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

e

Il Ministro della salute

progettazione e realizzazione dei pavimenti devono essere di qualità adeguata e devono essere scelti in virtù della categoria di animale allevato, tale da non essere né troppo scivoloso né troppo abrasivo.

La pavimentazione deve essere rugosa su tutta la superficie a disposizione degli animali per evitare scivolamenti mentre si muovono, corrono, si alzano, si coricano o manifestano comportamenti sociali, e sicura e libera da ostacoli per evitare lesioni.

Una particolare attenzione dev'essere posta anche agli accessi all'aperto.

Bovini oltre i 6 mesi d'età

Il pavimento (pieno o fessurato) deve essere idoneo e rugoso (es. per la presenza di idonea rigatura, o rivestimento in gomma o quantità lieve di lettiera) per la maggior parte delle superfici su cui camminano gli animali.

10. Area infermeria

Lo stabilimento deve implementare un efficace sistema per identificare gli animali sofferenti, malati o feriti, e stabilire in quali casi sia necessario un isolamento, anche preventivo, per curarli. L'area di ricovero, chiamata infermeria, deve essere adattata alle condizioni dell'animale che necessita assistenza.

Nel reparto infermeria devono essere presenti solo animali con patologie ben identificate, che devono poter disporre di alimento ed acqua fresca ad libitum.

In caso di allevamenti non superiori a 100 capi, dove la necessità di isolare animali malati o feriti è sporadica, l'infermeria può essere solo identificabile ovvero l'allevatore deve dare prova della possibilità di ricavare tale zona in qualunque momento, in caso di necessità.

Infermeria

Presenza di locale appositamente preparato e identificato per accogliere animali malati o feriti

11. Condizioni ambientali

11.1. Temperatura ed umidità

L'isolamento termico della struttura, il riscaldamento e la ventilazione devono essere in grado di proteggere gli animali dal caldo e dal freddo e allo stesso tempo garantire una buona qualità dell'aria, consentendo di mantenere entro limiti non dannosi per gli animali la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa e le concentrazioni di gas (anidride carbonica, ammoniaca, ecc.).

Le stalle di bovini da carne possono essere molto diverse fra loro, per questo le condizioni adeguate devono essere valutate in funzione della tipologia di stalla e delle attrezzature di raffrescamento presenti.

Tutti i gruppi

Presenza di condizioni microclimatiche idonee per gli animali: es. ventilazione naturale (es. stalla aperta) o impianti di ventilazione/aerazione idonei senza sistemi automatici di controllo e per i vitelli possibilità di proteggere gli animali dal caldo e dal freddo in funzione delle condizioni atmosferiche (es. coibentazione delle gabbiette, teloni ombreggianti o antivento, ecc.)



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

e

Il Ministro della salute

11.2. Illuminazione

I bovini necessitano di un'illuminazione naturale o di programmi luminosi che rispettino il ritmo circadiano della giornata, al fine di orientarsi nei loro ambienti di stabulazione, avere normali comportamenti e contatti sociali e soddisfare le loro normali esigenze fisiologiche.

Tutti i gruppi

Gli animali stabulati che non hanno accesso alla luce naturale devono disporre di un periodo di luce ininterrotto non inferiore alle 8 ore (con intensità minima di almeno 40 lux) e di un periodo di buio ininterrotto (o debole illuminazione notturna) non inferiore alle 8 ore.

- **AREA MISURE SUGLI ANIMALI (ABMS)**

12. Lesioni cutanee

Tutti i gruppi

Meno del 20% di animali con lesioni cutanee lievi su garretti, tuberosità ossee e tessuti molli

➤ MACROAREA BIOSICUREZZA (BS)

Il piano per la biosicurezza può essere affidato ad un'azienda specializzata o essere gestito internamente in accordo con il proprio veterinario. È fondamentale che il piano preveda l'indicazione dei prodotti, le schede di sicurezza, il monitoraggio delle esche e le azioni successive con la registrazione dei trattamenti. Inoltre, è prevista la gestione ordinata del magazzino e la rimozione ordinata della sporcizia.

1. Lotta a roditori ed insetti

La presenza di roditori ed insetti (es. mosche, ...) rappresenta un'importante fonte di rischio per quanto riguarda l'introduzione e la diffusione all'interno dell'allevamento di agenti infettivi patogeni, e pertanto la loro diffusione dev'essere controllata.

Piano di biosicurezza

Presenza di procedure, definite ed organiche, scritte in un piano di biosicurezza, e attuate.

2. Controllo dell'acqua

La qualità dell'acqua destinata agli animali è fondamentale per assicurare l'omeostasi delle funzioni fisiologiche e metaboliche e per prevenire e scongiurare danni alle attrezzature e agli impianti. Inoltre, una scadente qualità microbiologica dell'acqua di abbeverata potrebbe rappresentare un rischio per la salute degli animali e, di conseguenza, dei consumatori.

Controllo dell'acqua non proveniente da acquedotto pubblico

Per garantire una buona qualità dell'acqua di abbeverata, è necessario controllare 1 volta all'anno le sorgenti aziendali attraverso un'analisi batteriologica dei seguenti parametri: *E. Coli*, Enterococchi, Carica batterica totale.

3. Accesso dei visitatori

Tutti i visitatori che entrano in allevamento, anche quelli abituali che accedono per motivi di lavoro, possono rappresentare un veicolo di contaminazione e pertanto è necessario gestire gli accessi.



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

e

Il Ministro della salute

Sono da considerare visitatori anche i veterinari, i consulenti aziendali in genere, ecc.

Accesso dei visitatori

Tutti visitatori sono obbligati ad indossare calzari monouso, prima di accedere allo stabilimento, oppure devono indossare stivali che lasciano in azienda ad esclusivo uso personale.

► MACROAREA USO CONSAPEVOLE DEL MEDICINALE VETERINARIO (MV)

In caso di non conformità sui requisiti afferenti alla presente MACROAREA, queste devono essere classificate come gravi, a meno di comprovato utilizzo per la salvaguardia della salute e della vita dell'animale. In tal caso i riferimenti alla certificazione devono essere soppressi solo per l'animale o il gruppo di animali trattato, opportunamente identificato.

1. Consumo del medicinale veterinario

Valori di DDD (*)

Il consumo di antibiotico in allevamento alla fine dell'anno solare (31 dicembre), espresso in DDD (Defined Daily Dose) da ClassyFarm, deve rientrare in una delle seguenti condizioni rispetto alla distribuzione nazionale dei consumi di medicinale veterinario calcolata per l'anno 2022:

- e) I valori DDD sono mantenuti o rientrano entro il valore della soglia riportata, in prima istanza, nell'Allegato XI del D.M. 23 dicembre 2022 recante *disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e successive modifiche e integrazioni*, per quanto concerne i pagamenti diretti per l'indirizzo dei bovini da carne;
- f) I valori DDD rimangono sopra la soglia citata ma vengono ridotti del 10 % rispetto all'anno 2022.

(*) Eventuali modifiche della soglia nazionale, della percentuale di riduzione di cui alla lettera b) e dell'anno di riferimento potranno essere effettuate con decreto del Ministero della salute e del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

2. Prescrizioni e monitoraggio sanitario aziendale

Trattamenti antibiotici

L'Operatore fornisce evidenza di aver somministrato trattamenti antibiotici solo a seguito di prescrizione veterinaria rilasciata a seguito di monitoraggio sanitario aziendale, che prevede la valutazione della sensibilità o della resistenza degli agenti patogeni aziendali nei confronti dei principi attivi antibiotici, attraverso test di sensibilità agli antibiotici. Il monitoraggio sanitario si considera valido per più trattamenti, purché eseguito almeno 1 volta all'anno.

3. Test di sensibilità per l'uso di antibiotici

Utilizzo antibiotici appartenenti alla classe dei Fluorchinoloni e Cefalosporine di III e IV generazione

Nel caso in cui siano utilizzati antibiotici appartenenti alla classe dei Fluorchinoloni e Cefalosporine di III e IV generazione, l'Operatore fornisce evidenza documentata che il trattamento è stato effettuato solo a seguito delle indicazioni fornite da test di valutazione della sensibilità in vitro agli antibiotici; il test deve indicare che altre classi di molecole non sono risultate efficaci in vitro nei confronti dell'agente batterico causa della malattia.



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

e

Il Ministro della salute

Utilizzo antibiotici appartenenti alla classe dei Macrolidi

Nel caso in cui siano utilizzati antibiotici appartenenti alla classe dei Macrolidi, per via diversa da quella iniettiva per trattamento singolo, l'Operatore fornisce evidenza documentata che il trattamento è stato effettuato solo a seguito delle indicazioni fornite da test di valutazione della sensibilità in vitro agli antibiotici; il test deve indicare che altre classi di molecole non sono risultate efficaci in vitro nei confronti dell'agente batterico causa della malattia.

► MACROAREA TUTELA DELL'AMBIENTE (AM)

L'ambiente è una delle componenti da tutelare in ottica One Health. In questa visione infatti la salute umana, la salute animale e l'ambiente sono legate indissolubilmente.

Prendersi cura dell'ambiente significa prestare attenzione a non inquinarlo e a non sprecare i bene primari a disposizione.

1. Tecniche per limitare lo spreco idrico

L'allevatore, consapevole dell'importanza di tutelare l'ambiente, adotta delle misure per la riduzione degli sprechi d'acqua.

Utilizzo dell'acqua

Presenza di pavimentazioni coperte da lettiera oppure di pavimentazioni autopulenti e/o dotate di strumenti meccanici di pulizia in grado di minimizzare l'uso dell'acqua per il lavaggio delle superfici.

2. Gas nocivi

I gas ritenuti maggiormente nocivi per la salute e il benessere degli animali in allevamento sono l'ammoniaca (NH_3) e l'anidride carbonica (CO_2); numerosi sono i fattori gestionali o strutturali che possono influenzare il livello di questi gas (es. la taglia degli animali, la densità degli animali, la pavimentazione, la lettiera, ecc.).

Animali adulti

La concentrazione dei gas negli ambienti di stabulazione degli animali adulti deve rimane entro i seguenti limiti:

- $\text{NH}_3 < 20 \text{ ppm}$;
- $\text{CO}_2 < 3000 \text{ ppm}$.